

A.Li.Sa.
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
C.F. / P. IVA 02421770997

DELIBERAZIONE N. *57* DEL *14.02.2022*

OGGETTO: Aggiornamento e integrazioni per l'Anno Scolastico 2021/2022 degli indirizzi per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia, nelle scuole di ogni ordine grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) di cui alla Deliberazione n.28/2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta conforme del Direttore f.f. della S.C. Coordinamento regionale delle attività di prevenzione e di epidemiologia e del Direttore f.f. della S.C. Organizzazione dei percorsi di cura e continuità assistenziale

RICHIAMATA la legge Regionale n. 17 del 29 .07. 2016, con la quale, con decorrenza 1 ottobre 2016, è stata istituita l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa) e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art.3 c.2 lettera p) della suddetta L.R. n. 17/2016, con la quale si dispone che A.Li.Sa svolga per conto di Regione Liguria, oltre alla funzioni puntualmente elencate nel medesimo articolo, ogni altra funzione alla stessa attribuita in forza di leggi regionali o provvedimenti della Giunta Regionale;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 42";
- la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41, recante "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 658, del 4 agosto 2017 "Integrazione DGR n. 524/2017 - competenze di A.Li.Sa. in materia di prevenzione della salute e sicurezza alimentare";
- la D.G.R. n. 571, del 10 luglio 2020 "Modifica e Integrazioni alla DGR n.658/2017. Competenze di A.Li.Sa. in materia di prevenzione della salute e sicurezza alimentare";
- la D.G.R. n. 46 del 29 gennaio 2021 "Modifica competenze in materia di prevenzione della salute e sicurezza alimentare";
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", con il quale lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021;
- il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" con il quale lo stato di emergenza è prorogato al 31 marzo 2022;
- il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli Istituti della formazione superiore";
- il Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 ad oggetto "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico";

- il Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5 ad oggetto “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”;

VISTE, inoltre, le seguenti deliberazioni:

- D.G.R. n. 187 del 06.03.2020 ad oggetto “Interventi, direttive, indirizzi in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19”;
- D.G.R. n. 221 del 17.03.2020 ad oggetto “Indirizzi ad A.Li.Sa. per la gestione dell'emergenza epidemica da COVID – 19”;
- D.G.R. n. 705 del 5.08.2020 ad oggetto “Adozione del Piano di potenziamento dell’Assistenza territoriale della Regione Liguria”;

VISTE altresì le seguenti deliberazioni di A.Li.Sa e relativi allegati:

- n. 336 del 13.09.2021 “Aggiornamento e integrazioni per l'Anno Scolastico 2021/2022 degli Indirizzi per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia, nelle scuole di ogni ordine grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) di cui alle Deliberazioni n. 320/2020 e n. 432/2020”;
- n. 436 del 25.11.2021 “Aggiornamento e integrazioni per l'Anno Scolastico 2021/2022 degli Indirizzi per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia, nelle scuole di ogni ordine grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) di cui alla Deliberazione n. 336/2021”;
- n. 28 del 24.01.2022 “Aggiornamento e integrazioni per l'Anno Scolastico 2021/2022 degli Indirizzi per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia, nelle scuole di ogni ordine grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) di cui alla Deliberazione n. 436/2021”;

DATO ATTO che la predetta D.G.R. n. 187/2020 ha disposto che A.Li.Sa provveda a presidiare, indirizzare, coordinare e monitorare l’attuazione degli indirizzi e delle direttive emanate a livello nazionale in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO altresì che con la sopracitata D.G.R. n. 221/2020 sono stati approvati gli indirizzi operativi per la gestione dell’emergenza epidemica da COVID-19 dando mandato ad A.Li.Sa di adottare e coordinare ogni misura necessaria al contenimento del virus utilizzando ogni procedura necessaria anche in deroga alla disciplina regionale vigente in materia;

VISTO altresì il Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5 ad oggetto “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” con il quale è stato revisionato il sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

RICHIAMATE

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Regione Liguria n.1/2022 e n.2/2022 riguardanti ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’utilizzo del test antigenico rapido nella diagnosi di infezione da SARS-CoV2 e nella valutazione del termine di isolamento e quarantena;

- la Circolare congiunta Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Direzione Generale Formazione e Istruzione e A.Li.Sa. Prot. n. 0124384/2022 “gestione dei casi di positività all’ infezione da SARS-CoV2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.”

VISTA l’evoluzione della situazione epidemiologica, della circolazione di nuove varianti SARS-CoV-2 e dell’avanzamento della Campagna vaccinale Covid-19, che hanno portato all’adozione delle Circolari del Ministero della Salute n. 705 del 08/01/2021, n. 22746 del 21/05/2021, n. 36254 del 11/08/2021, n. 60136 del 30/12/2021 e n. 9498 del 04/02/2022, le quali aggiornano e modificano, rispettivamente, la definizione di caso COVID-19 e le strategie di testing e le disposizioni in materia di “quarantena” delle persone sane per il periodo di potenziale incubazione e di “isolamento” dei casi di documentata infezione;

CONSIDERATO il suddetto decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 consegue al miglioramento del quadro epidemiologico, alla maggiore immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d’età dai cinque agli undici anni e alla necessità di favorire la didattica in presenza per rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico;

DATO ATTO che le indicazioni sopracitate prevedono, per i contatti stretti, modalità e tempistiche di quarantena differenti in relazione a: i) soggetti interessati, ii) classe frequentata; iii) stato vaccinale del contatto e iv) numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella classe/sezione/gruppo classe;

RITENUTO necessario aggiornare e sostituire integralmente l’allegato sub 1) della Deliberazione n. 28 del 24.01.2022 con l’allegato sub 1) “Organizzazione regionale della rete sanitaria a supporto della riapertura delle scuole e protocollo delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, salvo ulteriori modifiche dello scenario epidemiologico e conseguenti nuovi indirizzi nazionali.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Azienda;

VISTA la Deliberazione di A.Li.Sa. n. 10 del 13 gennaio 2022 con la quale viene affidata la responsabilità della S.C. Organizzazione dei percorsi di cura e continuità assistenziale al Direttore Sociosanitario di A.Li.Sa.;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociosanitario,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

1. di aggiornare e sostituire integralmente l’allegato sub 1) della Deliberazione n. 28 del 24/01/2022 con l’allegato sub 1) “Organizzazione regionale della rete sanitaria a supporto della riapertura delle scuole e protocollo delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2” quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, salvo ulteriori modifiche dello scenario epidemiologico e conseguenti nuovi indirizzi nazionali.
2. di trasmettere il seguente provvedimento al Dipartimento Salute e Servizi Sociale della Regione Liguria, al Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro della Regione Liguria, alle Aziende Sociosanitarie Liguri, all’ANCI, ai Direttori Sociali di Distretto, alla Consulta Regionale per l’Handicap e all’Ufficio scolastico regionale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel proprio albo pretorio on line;
4. di dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 4 pagine e di n. 1 allegati di complessive n. 12 pagine.

I PROPONENTI

Direttore f.f. S.C. Coordinamento
regionale delle attività di prevenzione e
di epidemiologia
(Dott.ssa Camilla Sticchi)



Direttore ff S.C. Organizzazione dei
percorsi di cura e continuità
assistenziale

(Dott. ssa Cristina Giordano)



Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Daniela Troiano)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Michele Orlando)




IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Dott.ssa Cristina Giordano)



II DIRETTORE GENERALE

(Prof. Filippo Ansaldo)



Allegato sub 1) della Deliberazione n. 57 del 14.02.2022

**ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA RETE SANITARIA A SUPPORTO DELLA
RIAPERTURA DELLE SCUOLE E PROTOCOLLO DELLE ATTIVITA' DEI
DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI
SARS-COV2**

Documenti di riferimento:

- ✓ Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 del 21/8/2020
- ✓ DGR 705 del 05/08/2020
- ✓ “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”. Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, INAIL, Fondazione Bruno Kessler. versione 1 settembre 2021
- ✓ Circolare del Ministero della Salute n. 705 del 08/01/2021 “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di *testing*”
- ✓ Circolare del Ministero della Salute n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”
- ✓ Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”
- ✓ Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 50079 del 03/11/2021 “Indicazioni per l’individuazione e la gestione di contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”
- ✓ Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Regione Liguria n.1/2022 e n.2/2022 aventi ad oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Utilizzo del test antigenico rapido nella diagnosi di infezione da SARS-CoV2 e nella valutazione del termine di isolamento e quarantena”.
- ✓ Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n.11 del 08/01/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico- art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1-prime indicazioni operative”

- ✓ Art.5 del DL 7/01/2022 n. 1
- ✓ Art.30 del DL 27/01/2022 n. 4
- ✓ Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5 ad oggetto “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”
- ✓ Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-CoV-2”
- ✓ Circolare congiunta Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Direzione Generale Formazione e Istruzione e A.Li.Sa. Prot. n. 0124384 del 11/02/2022

Regione Liguria, per il tramite di Alisa ha dato mandato all’Istituto Gaslini e all’area pediatrica del DIAR Materno Infantile di predisporre un modello operativo uniforme su tutto il territorio regionale e sostenibile in grado di effettuare uno screening tempestivo ed efficace di tutti i casi di bambini nella fascia di età compresa tra 0-19 anni e di personale scolastico con segni/sintomi COVID-19.

Il modello si propone di favorire l’integrazione fra i vari attori del sistema, supportando secondo i migliori parametri di sicurezza possibili la ripresa dell’attività di didattica frontale, la sorveglianza ed il controllo di eventuali casi/cluster che dovessero emergere nella popolazione scolastica, il reinserimento in comunità dei casi.

Il modello organizzativo

Il modello proposto prevede un’organizzazione a rete che vede quale hub IRCCS G. Gaslini con le divisioni di pediatria di ciascuna ASL quali spoke, i Dipartimenti di Prevenzione (DP) e le Direzioni Sociosanitarie di ciascuna ASL.

Il sistema operativo comprende: la direzione strategica dell’Istituto Gaslini, i direttori delle UOC di pediatria delle ASL territoriali, i pediatri di libera scelta (PLS), i medici di medicina generale (MMG) i referenti dei dipartimenti di prevenzione di ciascuna ASL, le equipe sanitarie operative per le scuole, i referenti/dirigenti scolastici.

Il coordinamento è affidato all’Istituto Gaslini in collaborazione con l’area pediatrica del DIAR Materno Infantile, che si relazionano con ALiSa.

I PLS/MMG si integrano fra i vari livelli dell’articolazione organizzativa.

Il Dipartimento di Prevenzione di ciascuna ASL ha in capo l’approfondimento dell’indagine epidemiologica attraverso il *contact tracing* dei contatti di positivi.

Coordinamento

L'Istituto Gaslini e le Divisioni pediatriche aziendali garantiscono la presa in carico dei minori covid-positivi che necessitano di ospedalizzazione, e tramite l'area pediatrica del DIAR materno infantile offrono al sistema:

- funzione di collegamento tra i vari attori del sistema, per consentire un coordinamento più efficace
- l'applicazione uniforme su base regionale dei protocolli e degli interventi per prendere in carico i casi positivi che non necessitano di ricovero, secondo le linee guida uniformi e validate a livello nazionale e regionale
- formazione degli operatori e supporto agli operatori stessi e agli attori del sistema.

Descrizione del diagramma di flusso

1. Segnalazione del caso

Ogniqualevolta il genitore/tutore legale direttamente, ovvero per tramite di un operatore delle scuole e dei servizi educativi dell'infanzia (asilo nido), rilevi nel proprio figlio la sintomatologia definita per caso sospetto (febbre > 37,5° OPPURE sintomi respiratori OPPURE sintomi gastroenterici) allerta il PLS (o MMG secondo il caso). In analogia, l'operatore scolastico che presenta tale sintomatologia deve contattare il proprio MMG.

Il PLS/MMG valuta le informazioni che gli vengono fornite e, in caso confermi che sia necessario fare diagnosi differenziale per sospetto Covid-19, effettua la prescrizione diagnostica del tampone sul portale regionale POLISS e invita la famiglia/l'operatore scolastico a recarsi all'ambulatorio di riferimento per l'esecuzione del tampone; invia invece al Pronto soccorso i quadri clinici ritenuti severi, in particolare riguardo alla fascia d'età 0-3 anni.

In caso di mancata contattabilità del PLS/MMG, al fine di consentire il tempestivo flusso delle attività previste dalla procedura, l'Istituto Gaslini e le Unità Operative di pediatria ospedaliera garantiscono in ogni territorio il contatto telefonico al fine di provvedere anche all'eventuale prescrizione diagnostica ritenuta necessaria.

2. Funzioni dell'ambulatorio dedicato alle scuole

L'ambulatorio è dedicato, per sedi, percorsi e/o orari, ad esclusiva attività per la popolazione scolastica e prevede la supervisione del pediatra ospedaliero dell'unità di riferimento.

È accessibile solo su richiesta del PLS/MMG, di norma ad appuntamento programmato.

Ciascuna ASL, in relazione al proprio modello organizzativo, individua la/e sede/i presso la quale vengono eseguiti i tamponi in ciascuna giornata lavorativa di norma nella fascia oraria almeno 8.00 – 15.00.

Viene privilegiata la modalità ambulatorio dedicato con accesso protetto separato; possono essere prese in considerazione sedi presso le scuole solo se è possibile garantire un flusso di accesso completamente separato e nei periodi di maggior afflusso.

All'arrivo di ciascun nucleo familiare/operatore scolastico viene eseguito il tampone esclusivamente al caso segnalato in oggetto, dopodiché gli utenti lasciano immediatamente l'ambulatorio.

Nel caso in cui sia eseguito un test molecolare, il laboratorio di riferimento fornisce il risultato di ciascun test di norma entro le 24 h successive all'esecuzione, in particolare i risultati dei tamponi consegnati al Laboratorio entro le h. 16 saranno messi a disposizione nella mattina del giorno successivo.

Il risultato del tampone, reso disponibile sull'applicativo regionale POLISS, viene comunicato dal PLS/MMG al soggetto interessato: nel caso di negatività ne segue la consueta presa in carico clinica del paziente da parte del PLS/MMG; in caso di positività il paziente viene preso in carico secondo i protocolli vigenti.

Il risultato positivo del tampone viene altresì notificato all'ufficio competente del dipartimento di prevenzione, per le azioni conseguenti sui contatti.

N.B. Come previsto dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Regione Liguria n.1/2022 e n.2/2022 per la diagnosi di infezione da SARS-CoV2 può essere utilizzato il test antigenico, il cui risultato non necessita della conferma con test molecolare (RT-PCR), che può essere effettuato anche presso ASL, MMG/PLS, Farmacie che aderiscono agli accordi, laboratori privati autorizzati e altri erogatori autorizzati.

Si precisa che i test antigenici rapidi su saliva, sulla base delle evidenze disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità.

3. Azioni del dipartimento di prevenzione

In caso di risultato positivo del tampone gli uffici competenti del dipartimento provvedono ad allertare il nucleo familiare fornendo ogni indicazione utile per la gestione del caso.

Provvedono inoltre a dare comunicazione della positività al dirigente/referente scolastico e all'equipe sanitaria operativa di riferimento per le azioni di loro competenza, secondo lo specifico protocollo locale predisposto da ciascuna ASL.

Il Dipartimento di Prevenzione emana il provvedimento individuale di isolamento per il caso confermato ed il provvedimento di quarantena precauzionale della durata di cinque per gli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario dell'autosorveglianza di cui al decreto-

legge 4 febbraio 2022 n. 5, la cui cessazione consegnerà all'esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato al termine di tale periodo.

4. Gestione dei contatti in ambito scolastico

Gli alunni indicati dal Referente scolastico Covid-19 o dal Dirigente scolastico secondo la procedura concordata con il Dipartimento di Prevenzione potranno essere posti in autosorveglianza o quarantena secondo le modalità e tempistiche definite nel decreto-legge 4 febbraio 2022 n. 5 , i cui termini sono differenti in relazione a i) numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella classe/sezione/gruppo classe ii) ordine e grado della classe frequentata; iii) condizione sanitaria nei confronti del virus SARS-CoV2.

Sono di seguito riportate le più recenti indicazioni per la gestione dei casi di positività riscontrati in ambito scolastico e dei relativi contatti.

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0 – 6 ANNI

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini/alunni presenti nella classe/gruppo, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con utilizzo di **FFP2 da parte dei docenti/educatori** (fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo caso accertato COVID-19).

È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi (e se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto). L'esito negativo del test antigenico autosomministrato è attestato mediante autocertificazione (Allegato 1 alla Circolare congiunta Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Direzione Generale Formazione e istruzione e A.Li.Sa. Prot. n. 0124384 del 11/02/2022). In caso di esito positivo, si rimanda al percorso del caso sospetto/confermato con presa in carico da parte del PLS per la conferma della positività previste dalle attuali disposizioni.

Con cinque o più casi accertati nella stessa sezione/gruppo classe, la sezione o gruppo classe sospende le attività per cinque giorni, con utilizzo di **FFP2 da parte dei docenti/educatori** fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo caso accertato COVID-19. La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Per gli alunni della sezione/gruppo classe si applica il regime sanitario dell'**autosorveglianza** della durata di 5 giorni come previsto dal decreto-legge 4 febbraio 2022 n. 5 con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei cinque giorni successivi per i bambini fino a 6 anni di età; in caso non possa essere applicata l'autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale di cinque giorni che cessa con

l'esecuzione di un tampone antigenico rapido o molecolare il cui esito negativo è sufficiente per la riammissione.

SCUOLA PRIMARIA

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: attività didattica in presenza per tutti, con utilizzo di FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età maggiore di 6 anni fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo caso accertato COVID-19. È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi (e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto). L'esito negativo del test antigenico autosomministrato è attestato mediante autocertificazione (Allegato 1 alla Circolare congiunta Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Direzione Generale Formazione e istruzione e A.Li.Sa. Prot. n. 0124384 del 11/02/2022). In caso di esito positivo, si rimanda al percorso del caso sospetto/confermato con presa in carico da parte del PLS per la conferma della positività previste dalle attuali disposizioni.

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,

- per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 120 giorni o hanno completato il ciclo vaccinale primario, oppure hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza e si applica il regime sanitario dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni come previsto dal decreto-legge 4 febbraio 2022 n. 5, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo caso accertato COVID-19.
- per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo caso accertato COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata e la misura sanitaria della quarantena per la durata di cinque giorni che cessa con l'esecuzione di un tampone antigenico rapido o molecolare il cui esito negativo è sufficiente per la riammissione, con l'obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo caso accertato COVID-19.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,

- per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza e si applica il regime sanitario dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni come previsto dal decreto-legge 4 febbraio 2022 n. 5, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo caso accertato COVID-19.
- per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo caso accertato COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.
- per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata e la misura sanitaria della quarantena per la durata di cinque giorni che cessa con l'esecuzione di un tampone antigenico rapido o molecolare il cui esito negativo è sufficiente per la riammissione, con l'obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni.

Per la gestione della misura di auto-sorveglianza si veda quanto riportato al paragrafo § "Ulteriori precisazioni inerenti l'accesso in setting scolastico e al regime dell'Auto-sorveglianza"

N.B. I requisiti per poter frequentare in presenza possono essere verificati dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. Tuttavia corre l'obbligo precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati 5 o più casi positivi nella classe per le scuole primarie e 2 o più casi positivi nella classe per le scuole secondarie, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Si precisa che l'operatore di sanità pubblica può ritenere che alcune persone abbiano avuto un maggiore rischio di esposizione (es. per mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte, soggetti disabili, ecc.) e quindi necessitano di misure maggiormente restrittive (autosorveglianza o quarantena) a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto.

Gestione del caso sospetto/confermato:

Come previsto dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Regione Liguria n.1/2022 e n.2/2022 per la diagnosi di infezione da SARS-CoV2 può essere utilizzato il test antigenico, il cui risultato di conferma non necessita della conferma con test molecolare (RT-PCR). Sono autorizzati all'esecuzione del test antigenico, ai fini della diagnosi di infezione da SARS-CoV2: le AASSLL nelle loro articolazioni organizzative, MMG e PLS, Farmacie che aderiscono agli accordi, Laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati.

In caso di riscontrata positività dovrà essere contattato il proprio PLS/MMG, al fine della corretta presa in carico.

In caso di soggetto sintomatico per sospetto COVID-19 o contatto stretto scolastico, la famiglia/personale scolastico, qualora non sia ancora stato eseguito un test validato con le sopracitate modalità, contatta il PLS/MMG che carica la richiesta di tampone su POLISS come:

“Nuova segnalazione Covid”,

- classificazione: “Alunni e Personale Scolastico”
- problema segnalato: “Soggetto sintomatico/paucisintomatico per sospetto Covid” oppure “contatto stretto di caso positivo” oppure “Test antigenico positivo autosomministrato dal paziente”
- modalità di prelievo presso “Ambulatorio dedicato/percorso scuola” o “GSAT” da usare per l’invio agli ambulatori dedicati al percorso Scuola o a GSAT. La modalità GSAT potrà essere richiesta dal PLS/MMG qualora ritenuto appropriato in relazione al quadro clinico riscontrato

Le richieste inserite in lista “lavoro segnalazioni in accoglienza” con classificazione “Alunni e personale scolastico” e con modalità prelievo “Ambulatorio dedicato/percorso scuola” non verranno visualizzate nelle liste di lavoro del Dipartimento di Prevenzione, che solitamente svolge il ruolo di centrale operativa, mentre verranno gestite dal CUP per contattare telefonicamente nel più breve tempo possibile gli utenti ai fini di assegnare loro

l'appuntamento in uno degli ambulatori dedicati alle scuole, in base alla disponibilità in agenda.

Le richieste inserite con classificazione "Alunni e personale scolastico" e con modalità prelievo "GSAT" saranno gestite dai servizi GSAT delle AA.SS.LL. analogamente alle altre segnalazioni con differente classificazione.

Si precisa che gli ambulatori dedicati alla scuola sono prenotabili esclusivamente per alunni e personale scolastico. Per esempio:

- L'alunno contatto stretto di genitore positivo deve essere segnalato in questa classificazione e può avere accesso all'ambulatorio dedicato o al GSAT;
- Il genitore contatto stretto del figlio alunno positivo non può accedere all'ambulatorio dedicato e deve quindi essere segnalato con classificazione "Altra popolazione"

In caso di non contattabilità del PLS, il test sarà prescritto, qualora ritenuto necessario, dal Pediatra dei servizi ospedalieri di riferimento.

In caso sia già stato eseguito un test validato (antigenico o molecolare) con esito positivo il PLS/MMG apre la scheda relativa al proprio assistito su POLISS come:

"Nuova segnalazione Covid",

- classificazione: "Alunni e Personale Scolastico"
- "soggetto positivo a test validato"

In ogni caso i nuovi casi positivi saranno visibili al Dipartimento di Prevenzione su POLISS all'interno della "lista di lavoro presa in carico nuovi positivi da TAR e molecolari" ed identificabili tramite la classificazione attribuita ("Alunni e Personale Scolastico").

Il corretto inquadramento all'interno del *setting* scolastico è direttamente riconducibile alle corrette modalità di inserimento della segnalazione ed alla specifica classificazione (ad es. potrebbero non essere immediatamente prese in carico all'interno del percorso scolastico, segnalazioni classificate come "Altra popolazione")

Secondo le ultime indicazioni nazionali (Circolare del Ministero della Salute n. 60136/2021 che integra la n. 36254/2021):

- La persona Covid positiva che abbia precedentemente ricevuto la dose booster o che abbia completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, deve ripetere il tampone

molecolare o antigenico dopo un periodo di isolamento di almeno 7 giorni dalla comparsa della positività (purché il soggetto sia sempre stato asintomatico o risulti asintomatico da almeno 3 giorni) e può terminare l'isolamento a fronte di esito negativo;

- La persona Covid positiva che non abbia ricevuto la dose booster o che abbia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni o mai vaccinato, deve ripetere il tampone molecolare o antigenico dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (purché il soggetto sia sempre stato asintomatico o risulti asintomatico da almeno 3 giorni) e può terminare l'isolamento a fronte di esito negativo.

5. Ulteriori precisazioni inerenti l'accesso in *setting* scolastico e al regime dell'Auto-sorveglianza:

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni ministeriali si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la diagnosi di infezione Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. (si veda la Circolare del Ministero della Salute 9498- 04/02/2022)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 6, comma 3, del decreto-legge 4 febbraio 2022, n.5);
- Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

6. Riammissione in comunità

Ad avvenuta guarigione clinica (cioè in totale assenza di sintomi) è prevista la riammissione in comunità:

- per i casi non sottoposti a percorso diagnostico-terapeutico per Covid-19, al momento ritenuto opportuno dal medico (necessaria attestazione da parte del medico curante

solo in caso di assenza superiore a 3 giorni nei bambini che frequentano servizi educativi scuole per l'infanzia 0-6 anni; modulo di auto-certificazione per i soggetti frequentanti altri ordini e gradi scolastici);

- per i casi Covid positivi, al termine del periodo di isolamento (la cui tempistica è determinata dal Dipartimento di Prevenzione sulla base dello stato vaccinale e della presenza di sintomi come previsto dalla Circolare ministeriale n.60136 del 30/12/2021) è previsto il rientro a scuola con la presentazione di modulo di auto-certificazione a cui deve essere allegato l'esito negativo del test molecolare o antigenico oppure provvedimento di conclusione del periodo di isolamento emanato dal Dipartimento di Prevenzione.

Si precisa che l'erogazione dei test antigenici rapidi effettuati agli alunni con finalità di fine isolamento e termine quarantena nel setting scolastico è a titolo gratuito come indicato nella Circolare congiunta Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Direzione Generale Formazione e Istruzione e A.Li.Sa. Prot. n. 0124384 del 11/02/2022. Le modalità per accedere all'erogazione gratuita presso privati autorizzati sono le seguenti:

- se disposto provvedimento di quarantena precauzionale, è sufficiente recarsi presso gli Erogatori previsti dalle Ordinanze Regionali N. 1/2022 e N. 2/2022, muniti del provvedimento, per l'esecuzione del tampone
- Se sottoposti alla misura dell'autosorveglianza il TAR potrà essere effettuato presso la Asl nelle sue articolazioni, direttamente dal MMG/PLS, oppure presso Farmacie previa prescrizione del MMG/PLS

Attività di informazione e formazione

L'IRCCS Gaslini supporta tutti gli attori e gli utenti del sistema con un programma di informazione e formazione che prevede:

- A) supervisione ed integrazione alla formazione messa a disposizione dall'Istituto Superiore di Sanità per i referenti scolastici covid-19 e le equipe sanitarie operative, attraverso uno specifico "corso" fruibile a distanza e l'organizzazione di incontri virtuali via teleconferenza a cura dell'IRCCS Gaslini;
- B) messa a disposizione del servizio di "Tele-contatto" con i Professionisti del Gruppo "covid hospital Gaslini" per tutti i sanitari coinvolti nel sistema (PLS, MMG, Pediatri Ospedalieri, dei Dipartimenti prevenzione ecc.), con un numero telefonico dedicato;
- C) attivazione di "call center" dedicato alle famiglie tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 17.00 con un "numero verde" a cui risponderanno operatori non sanitari, con in back-office un medico specializzato in pediatria, costantemente raggiungibile;

- D) produzione in formato comunicativo del materiale procedurale e operativo, e vigilanza sulla sua diffusione e recepimento, anche attraverso la specifica pubblicazione sui siti aziendali di tutti gli Enti coinvolti.